



Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

*Ottobre 2021*

## PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (di seguito "Disposizioni").

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento sottoposto a consultazione.

Si precisa che sono state apportate anche alcune modifiche tecniche rispetto al testo posto in consultazione per tener conto, per quanto possibile, dello schema di decreto legislativo che modifica la disciplina degli assetti proprietari nel TUB e nel TUF, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, co. 1, lett. g), della Legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge 22 aprile 2021, n. 53).

La consultazione si è chiusa il 22 marzo 2021. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana
- GIM Legal STA s.r.l.
- Legance – Avvocati associati
- Studio Retter s.r.l.

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolte (S/N, in parte)	Motivazioni
<p><b>Par. 3, Definizioni</b></p>	<p>Si chiede di precisare che il “candidato acquirente” è solamente il soggetto che effettua l’operazione d’acquisto, escludendo esplicitamente i soggetti al vertice della catena partecipativa di chi effettua l’operazione di acquisto.</p> <p>Nel caso di strutture societarie al cui vertice è posto un <i>trust</i> o un ente giuridico affine, si chiede altresì di precisare che sono sempre esclusi dalla nozione di candidato acquirente i beneficiari del <i>trust</i> e la <i>trustee company</i>.</p> <p>Conseguentemente, si chiede di precisare che il <i>trust</i>, i beneficiari del <i>trust</i> e la <i>trustee company</i> al vertice della catena partecipativa non devono fornire le informazioni sulla capacità di finanziare l’operazione ai sensi della Parte D, Sezione I, lettera a).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le Disposizioni riguardano soltanto la lista delle informazioni da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata; esse non disciplinano, invece, la nozione di “candidato acquirente”, che discende dal TUB e dal TUF. Il tema quindi esula dalla consultazione.</p> <p>Ciò premesso, si fa presente a titolo di collaborazione che, secondo quanto previsto dalle direttive, dagli Orientamenti delle ESAs e dalla normativa nazionale di recepimento, il soggetto posto al vertice di una catena partecipativa di controllo rientra nella nozione di candidato acquirente indiretto, considerata l’influenza che esso è in grado di esercitare sull’impresa <i>target</i>.</p> <p>Quanto agli acquisti di partecipazioni qualificate per il tramite di strutture societarie al cui vertice è posto un <i>trust</i>, si osserva che il soggetto fondatore (<i>settlor</i>) e i beneficiari (<i>beneficiaries</i>), considerato il ruolo che possono svolgere nell’ambito del <i>trust</i>, sono tenuti insieme al <i>trustee</i> a richiedere l’autorizzazione, salvo che venga dimostrato – anche sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile – che il <i>settlor</i> e i <i>beneficiaries</i> non sono nella posizione di esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sull’esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) relativi alle partecipazioni nell’impresa <i>target</i> (cfr., per gli acquisti di partecipazioni qualificate in intermediari finanziari, Circolare della Banca d’Italia, n. 288, Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 4; per gli acquisti in SGR, SICAV e SICAF, cfr. Regolamento della Banca d’Italia sulla</p>

			gestione collettiva del risparmio, Tit. IV, Cap. I, Sez. II, par. 2.4).
	Si suggerisce di escludere dall'obbligo di preventiva autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, e quindi dalla definizione di "candidato acquirente", i soggetti che sono già stati autorizzati a detenere una partecipazione qualificata, quando vengono intraprese operazioni che perseguono una finalità di mera riorganizzazione della compagine azionaria di un soggetto già autorizzato alla detenzione di una partecipazione qualificata in un intermediario.	Chiarimenti a lato	Cfr. parte iniziale del commento precedente sull'oggetto della consultazione.  La legge non prevede esclusioni dall'obbligo di preventiva autorizzazione per i soggetti che sono già stati autorizzati all'acquisto di una partecipazione qualificata in banche o altri intermediari vigilati, ma ammette semplificazioni procedurali. Il documento di consultazione già prevedeva alcune semplificazioni inerenti alle informazioni e ai documenti da produrre al momento della presentazione dell'istanza da parte dei soggetti già valutati nell'ambito di un progetto di acquisizione (cfr. Parte H); le Disposizioni sono state modificate per chiarire e integrare la tipologia di informazioni oggetto di semplificazione (cfr. commenti <i>sub</i> Parte H).
<b>Parte A, lett. b), Principali caratteristiche dell'operazione di acquisto</b>	Si propone di eliminare il riferimento al sito <i>web</i> dell'impresa <i>target</i> , perché si ritengono sufficienti le altre informazioni volte a fornire elementi identificativi dell'impresa stessa.	Sì	Il riferimento al sito <i>web</i> è stato espunto. Si fa comunque presente che l'elenco dei principali recapiti dell'impresa <i>target</i> non ha carattere esaustivo; resta pertanto salva la possibilità di fornire ulteriori informazioni, incluso il sito <i>web</i> .
<b>Parte A, lett. l), Principali caratteristiche dell'operazione di acquisto</b>	Si propone di rendere facoltativa la trasmissione di "informazioni rilevanti in merito alle previsioni contrattuali riguardanti il trasferimento delle partecipazioni", perché si ritiene che le informazioni di cui alle lettere precedenti della medesima Parte delle Disposizioni possano già essere sufficienti a fornire adeguati elementi di valutazione.	No	La trasmissione di informazioni rilevanti sulle previsioni contrattuali riguardanti il trasferimento delle partecipazioni appare opportuna per consentire all'Autorità di vigilanza di disporre di un quadro informativo completo sull'operazione di acquisizione; alcune informazioni potrebbero infatti non emergere da quanto previsto nella Parte A delle Disposizioni (es., clausole che stabiliscono condizioni, meccanismi di aggiustamento del prezzo, indicazioni prospettiche sulla gestione dell'intermediario).

<p><b>Parte B, Sezione I, lettera c), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Al fine di garantire uniformità e speditezza dei procedimenti valutativi, si suggerisce di fornire dei <i>format</i> di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di parere legale in relazione all' idoneità dei certificati richiesti ai fini della valutazione del candidato acquirente.</p>	<p>Sì, in parte</p>	<p>Con successiva documentazione che verrà pubblicata sul sito dell'Istituto, la Banca d'Italia provvederà a mettere a disposizione i moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni previste dalle Disposizioni, che gli interessati potranno utilizzare per la presentazione dell'istanza. Quanto al <i>format</i> comune per la presentazione dei pareri legali, si ritiene di non poter accogliere la richiesta perché questi sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche dell'ordinamento dello Stato terzo in cui il candidato acquirente risiede o di cui è cittadino e dal soggetto che rilascia il parere.</p> <p>Si fa infine presente che sono state apportate limitate modifiche alle informazioni richieste alle lettere c) e d) della Parte B, Sez. I, volte a precisare la documentazione che deve essere trasmessa alla Banca d'Italia.</p>
<p><b>Parte B, Sezione I, lettera c), n. iv), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Si propone di ammettere la possibilità per i candidati acquirenti italiani o di altri Stati dell'UE di presentare – in luogo della certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato terzo – una dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza o assenza di condanne e procedimenti penali nello Stato terzo di cui siano o siano stati cittadini o residenti.</p>	<p>No</p>	<p>Si ritiene di non accogliere la richiesta, considerato che la produzione dei certificati in relazione alle condanne penali e ai procedimenti penali in corso appare un presidio importante per: <i>i)</i> assicurare l'attendibilità di informazioni connesse con situazioni realizzatesi al di fuori dell'UE; <i>ii)</i> favorire la speditezza del procedimento di valutazione, nel rispetto degli stringenti vincoli temporali imposti dalla normativa europea di riferimento.</p>
<p><b>Parte B, Sezione I, lettere c) e d), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Si propone di non richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive e/o certificazioni richieste al candidato acquirente, anche in considerazione della circostanza che esse saranno rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	<p>No</p>	<p>Le informazioni raccolte tramite le certificazioni (o le dichiarazioni sostitutive) non sono sufficienti a verificare il rispetto di tutti i criteri per la compiuta valutazione del candidato acquirente. Non è quindi possibile eliminare le altre informazioni richieste dalle disposizioni, anche nell'ottica di evitare un disallineamento con quanto previsto a livello UE.</p>

<p><b>Parte B, Sezione I, lettere h), i) e j), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Si suggerisce di spostare le informazioni della Parte B, Sezione I, lettere h), i) e j), nella Parte D delle Disposizioni di vigilanza, riguardanti la solidità finanziaria del candidato acquirente e dell'operazione di acquisto della partecipazione qualificata, perché più pertinenti.</p>	<p>Sì, in parte</p>	<p>La richiesta è accolta. Viene mantenuto nella Parte B soltanto il riferimento alle informazioni negative eventualmente presenti in sistemi di segnalazione del credito, in coerenza, tra l'altro, con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sull'idoneità degli esponenti di banche e altri intermediari disciplinati dal Testo Unico Bancario, ai sensi del quale la presenza/assenza di informazioni negative in sistemi di segnalazione del credito è rilevante per la valutazione del criterio di correttezza dell'esponente.</p>
<p><b>Parte B, Sezione I, lettera k), punto iv), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Si suggerisce di eliminare l'obbligo di trasmettere le informazioni della Parte B, Sez. I, lett. k), n. iv), riguardanti le relazioni finanziarie e non finanziarie con soggetti titolari nell'impresa <i>target</i> di diritti di voto pari almeno al 5% (o al 3% nel caso di società quotate); il reperimento di tali informazioni, infatti, potrebbe risultare per il candidato acquirente estremamente gravoso, considerato che non sempre esse sono nella disponibilità del candidato acquirente.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>L'informazione in questione è richiesta per disporre di un quadro quanto più possibile completo sulle relazioni finanziarie e non finanziarie del candidato acquirente, del gruppo cui esso appartiene e dei suoi esponenti con soggetti connessi con l'impresa <i>target</i>, con l'obiettivo di valutare l'effetto complessivo dell'acquisizione su quest'ultima, nonché presidiare adeguatamente possibili conflitti di interesse. L'informazione è coerente con le valutazioni richieste dalle direttive settoriali (che sul punto richiamano la c.d. direttiva <i>Transparency</i>), nonché dagli Orientamenti delle ESAs in materia; si ritiene pertanto di confermarla nelle Disposizioni. Si segnala, inoltre, che nelle Disposizioni è stata già operata la scelta di limitare il numero delle informazioni richieste, considerato che gli Orientamenti delle ESAs riferiscono le informazioni della Parte B, Sez. I, lett. k), punto iv), a tutti i partecipanti dell'impresa <i>target</i> (mentre le Disposizioni limitano l'obbligo ai soggetti che hanno diritti di voto superiori al 5% o 3%).</p> <p>In particolare, si osserva che l'informazione prevista dal punto iv) dovrà essere fornita (solo) qualora il candidato</p>

			<p>acquirente sia a conoscenza che i soggetti con cui ha relazioni finanziarie o non finanziarie si trovino in una delle situazioni elencate nel punto <i>iv</i>), oggetto del commento.</p> <p>Sotto un profilo operativo, si rammenta quanto riportato nella “Premessa” delle Disposizioni, ossia che – in linea con gli Orientamenti delle ESAs – “per agevolare i candidati acquirenti nell’individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell’istanza, può essere opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, prendano contatto con i competenti uffici della Banca d’Italia prima di presentare l’istanza” (c.d. pre-notifica).</p>
<p><b>Parte B, Sezione I, lettera I), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Si chiede di chiarire cosa si intenda, nell’ambito di queste Disposizioni di vigilanza, per “conflitto di interessi” o “attività in conflitto”, per meglio comprendere la richiesta di informazioni <i>sub</i> Parte B, Sez. I, lett. I).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Né la CRD né gli Orientamenti delle ESAs forniscono una definizione di “conflitto di interessi” o di “attività in conflitto”; in generale può farsi riferimento alle situazioni in cui gli interessi del candidato acquirente possano interferire con l’interesse dell’impresa <i>target</i>. A titolo meramente esemplificativo, si richiama quanto indicato dagli Orientamenti delle ESAs con riguardo ai meccanismi di finanziamento dell’operazione di acquisto e alle relazioni tra candidato acquirente e impresa <i>target</i> (cfr. par. 12.4); si richiama inoltre quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’art. 53, comma 4, TUB, in merito alle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati (cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 11).</p>

<p><b>Parte B, Sezione I, lettera n), Informazioni sul candidato acquirente persona fisica</b></p>	<p>Si suggerisce di eliminare la richiesta di “informazioni riguardanti gli esiti dell’eventuale valutazione della reputazione del candidato acquirente svolta da parte di altra Autorità di vigilanza con indicazione dei riferimenti di quest’ultima”. Si ritiene infatti, da un lato, che la reputazione del candidato acquirente sia già oggetto di informazioni/documenti richiesti in altre parti delle Disposizioni, dall’altro che la richiesta di queste informazioni possa risultare in contrasto con la scelta di non aver condotto l’AIR sulle Disposizioni stesse.</p>	<p>No</p>	<p>Si ritiene di confermare l’inclusione di questa informazione, in attuazione di quanto previsto negli Orientamenti delle ESAs, in quanto: <i>i)</i> le valutazioni eventualmente svolte da altre Autorità di vigilanza, in momenti precedenti a quello della presentazione dell’istanza all’acquisto di una partecipazione qualificata in un intermediario italiano, consentono di disporre di un quadro informativo più completo sul candidato acquirente; <i>ii)</i> la trasmissione di queste informazioni da parte del candidato acquirente può favorire la speditezza del procedimento di valutazione e, quindi, della complessiva operazione di acquisto; <i>iii)</i> si tratta di informazioni che dovrebbero già essere nella disponibilità del candidato acquirente, la cui produzione non comporta quindi oneri rilevanti.</p> <p>Poiché le informazioni in commento sono espressamente richieste dagli Orientamenti delle ESAs e la consultazione e l’AIR sono già state svolte a livello europeo, si è in presenza di una delle ipotesi in cui è possibile non condurre l’AIR ai sensi del <a href="#">Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare</a> (cfr. art. 8, comma 2). In ogni caso, nelle attuali prassi di supervisione queste informazioni sono già richieste, per cui la norma non introduce oneri aggiuntivi.</p> <p>Ove dovessero realizzarsi a livello europeo <i>database</i> accentrati per il reperimento delle informazioni a disposizione delle Autorità di vigilanza, la richiesta potrà essere rivalutata.</p>
<p><b>Parte B, Sezione II, lettera e), Informazioni sul</b></p>	<p>Si ritiene opportuno precisare che, nel caso in cui la catena partecipativa del candidato acquirente abbia al vertice un <i>trust</i> o un ente giuridico affine:</p>	<p>No</p>	<p>Con riferimento all’osservazione n. 1), come rappresentato sopra (cfr. commento <i>sub</i> par. 3), i beneficiari del <i>trust</i> si considerano candidati acquirenti,</p>



<b>candidato acquirente persona giuridica</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) i beneficiari del <i>trust</i> non sono tenuti a fornire le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f), non avendo il controllo sul <i>trust</i> e sui beni del <i>trust</i>;</li> <li>2) il <i>trustee</i> è tenuto a fornire le informazioni di cui alla Parte B, Sezione II, lettere g) e h);</li> <li>3) laddove il <i>trustee</i> sia un soggetto diverso da una persona fisica, i membri dell'organo amministrativo sono tenuti a fornire le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f).</li> </ol>		<p>salvo che venga dimostrato che, in base alla disciplina legale e convenzionale del <i>trust</i>, essi non possono esercitare – neppure indirettamente o in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali – alcuna influenza sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti alle partecipazioni.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni nn. 2) e 3), in linea con quanto previsto dalla Parte G, Sez. I, se l'operazione di acquisto di una partecipazione qualificata è realizzata per il tramite di un <i>trust</i>, il <i>trustee</i>, in quanto candidato acquirente, è tenuto a trasmettere tutte le informazioni indicate dalle Disposizioni. Pertanto, se il <i>trustee</i> è una persona fisica, le informazioni da trasmettere sono quelle della parte B, Sezione I; se invece il <i>trustee</i> è una persona giuridica, le informazioni da inviare sono quelle della Parte B, Sezione II (quindi, con riferimento agli esponenti del <i>trustee</i>, le informazioni da fornire sono quelle indicate nella Sez. II, lett. d).</p>
<b>Parte B, Sezione II, lettera f), Informazioni sul candidato acquirente persona giuridica</b>	<p>Si suggerisce di precisare che non è richiesta la delibera attestante la verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali dell'organo di amministrazione della <i>trustee company</i> posta al vertice della catena partecipativa del candidato acquirente.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La trasmissione della delibera dell'organo di amministrazione attestante l'idoneità degli esponenti del candidato acquirente persona giuridica è richiesta in casi specifici (e.g., quando la delibera è prevista dalla normativa applicabile alla <i>trustee company</i>).</p>
<b>Parte B, Sezione II, lettera i), Informazioni sul candidato acquirente persona giuridica</b>	<p>Si chiede che le informazioni previste dalla Parte B, Sez. II, lett. g) e h), siano richieste solo con riferimento alle imprese controllate dal candidato acquirente che svolgano attività finanziaria e/o altra attività riservata e non a qualsiasi società controllata dal candidato acquirente, a prescindere dal relativo settore di attività (e.g., settore industriale e/o vigilato).</p>	<p>No</p>	<p>Le informazioni sono coerenti con quanto richiesto dagli Orientamenti delle ESAs e appaiono necessarie per condurre una valutazione completa del candidato acquirente. Le informazioni indicate nella Sez. II, lett. g) e h) – relative al coinvolgimento in procedimenti di responsabilità amministrativa o all'irrogazione di sanzioni amministrative – rilevano per tutte le società controllate dal candidato acquirente, proprio in</p>

			considerazione dell'influenza sulla gestione delle società che deriva dal rapporto di controllo.
<b>Parte B, Sezione II, lettera j), n. ii), Informazioni sul candidato acquirente persona giuridica</b>	Si propone di circoscrivere l'indicazione dei soggetti che detengono in una o più società del gruppo del candidato acquirente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, o comunque di coloro che ne detengono il controllo o vi esercitano l'influenza notevole, alle società facenti parte del gruppo che svolgono attività finanziaria o altra attività riservata.	Sì, in parte	<p>Le Disposizioni sono modificate per allineare la richiesta di informazioni agli Orientamenti delle ESAs (Allegato I, art. 5, lett. f), limitando così gli oneri informativi a carico del candidato acquirente. In particolare, la Parte B, Sez. II, lett. j), n. ii), viene limitata all'indicazione dei soggetti che esercitano un'influenza notevole in una o più società del gruppo a cui il candidato acquirente appartiene; nel testo finale delle Disposizioni non si fa quindi più riferimento alla soglia del 10% del capitale o dei diritti di voto, né al controllo su una società del gruppo (l'informazione relativa alla capogruppo è infatti già richiesta ai sensi della lett. j), n. i).</p> <p>Non si ritiene, invece, di poter limitare l'informazione alle società appartenenti al gruppo che svolgono attività finanziarie/riservate: essa è infatti volta a comprendere le possibili influenze gestionali all'interno del gruppo, che quindi devono riguardare tutte le società che ne fanno parte, indipendentemente dal settore economico di appartenenza.</p>
<b>Parte B, Sezione II, lett. l), Informazioni sul candidato acquirente persona giuridica</b>	Si chiede di limitare le informazioni sui candidati acquirenti persone giuridiche della Parte B, Sez. II, lettera l), che a sua volta rimanda alla Parte B, Sez. I, lettere k) e l), all'impresa <i>target</i> , alla società capogruppo ed alle eventuali società appartenenti al gruppo, eliminando invece quelle riferite ai rispettivi soci ed esponenti ( <i>i.e.</i> , punti da <i>ii</i> ) a <i>v</i> ) della lettera k).	No	Si ritiene di confermare le informazioni della Parte B, Sez. II, lett. l). Queste sono richieste dagli Orientamenti delle ESAs (cfr. Allegato 1, art. 5, lett. c) e appaiono necessarie per disporre di un quadro il più possibile completo circa il potenziale acquirente e l'operazione di acquisizione della partecipazione qualificata, sotto il profilo delle interessenze economiche e degli eventuali accordi di voto, in modo da individuare e presidiare possibili fonti di conflitto di interesse e comprendere l'effettiva influenza sulla gestione dell'impresa <i>target</i> che potrebbe derivare dall'operazione stessa. Le

			<p>informazioni di cui alla Parte B, Sez. II, lett. l), infatti, riguardano le relazioni finanziarie e non finanziarie con l'impresa <i>target</i> non solo del candidato acquirente, ma anche dei suoi esponenti e del gruppo a cui esso appartiene. Si ricorda, infine, che le Disposizioni – nel richiedere le informazioni in commento – già limitano l'ambito della richiesta rispetto agli Orientamenti delle ESAs, stabilendo che le relazioni finanziarie e non finanziarie del candidato acquirente, del gruppo e degli esponenti del candidato acquirente con i soci dell'impresa <i>target</i> rilevano solo se questi ultimi superano determinate soglie partecipative (cfr. commento <i>sub</i> Parte B, Sezione I, lettera k), n. iv).</p>
<p><b>Parte C, lettera i), Informazioni sui nuovi soggetti che, ad esito dell'autorizzazione, svolgeranno incarichi nell'impresa <i>target</i></b></p>	<p>Si suggerisce di riformulare la lett. i) della Sez. C, considerato che le informazioni ivi richieste, quando riferite ai parenti e agli affini oltre il secondo grado, potrebbero non essere conoscibili per il potenziale acquirente.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le informazioni sulle relazioni finanziarie e non finanziarie del futuro esponente, del coniuge o della persona legata in unione civile o convivenza di fatto, nonché dei suoi parenti e affini entro il quarto grado sono coerenti con quanto richiesto dal quadro normativo nazionale (es., art. 2399 c.c.; art. 148 TUF; art. 13 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sull'idoneità degli esponenti di banche e altri intermediari disciplinati dal Testo Unico Bancario). Va da sé che le informazioni della Parte C, lett. i), devono essere trasmesse quando note all'esponente e, conseguentemente, al candidato acquirente.</p>

<b>Parte D, Sezione II, lettera h), Solidità finanziaria e rispetto dei requisiti prudenziali e della normativa di vigilanza</b>	<p>Si propone di eliminare, dal novero delle informazioni che il candidato acquirente deve trasmettere all’Autorità di vigilanza, l’indicazione dell’eventuale impatto dell’operazione di acquisizione sulla capacità dell’impresa <i>target</i> di continuare a fornire informazioni precise e tempestive all’Autorità di vigilanza. Si ritiene, infatti, che l’informazione possa essere superflua, nella misura in cui l’impresa <i>target</i> dovrà comunque ottemperare agli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità di vigilanza, previsti dalla normativa applicabile.</p>	<p>No</p>	<p>L’informazione è in linea con quanto previsto dalle disposizioni europee (cfr., per tutti, art. 23, par. 1, lett. d), della CRD, e Orientamenti delle ESAs, Allegato I, art. 8, par. 2). L’obiettivo è assicurare che, già nella fase di acquisizione della partecipazione qualificata, il candidato acquirente sia in grado di attestare la capacità dell’impresa <i>target</i> di continuare a rispettare gli obblighi prudenziali ad essa applicabili, ivi compresi quelli riguardanti l’attività di <i>reporting</i> all’Autorità di vigilanza. Ciò risulta particolarmente importante, ad esempio, quando l’impresa <i>target</i> entra a far parte di un gruppo non finanziario, non soggetto quindi alle sue stesse regole.</p>
<b>Parte F, Informazioni aggiuntive connesse all’entità della partecipazione</b>	<p>Per non scoraggiare gli investimenti da parte di soggetti esteri, si suggerisce di riconsiderare le informazioni richieste nella Parte F delle Disposizioni e, in particolare, quelle della Sezione II, volte a conoscere la situazione prospettica dell’impresa <i>target</i> e i profili organizzativi successivi all’operazione di acquisto; l’analisi di questi profili potrebbe infatti risultare complessa. Si suggerisce, inoltre, di limitare ogni eventuale valutazione prospettica ad un orizzonte di medio periodo, in linea con le previsioni del Regolamento delegato (UE) 2017/1946.</p>	<p>Sì, in parte</p>	<p>Tenuto conto degli Orientamenti delle ESAs (Allegato I, art. 11, par. 1), la richiesta è accolta in parte. In particolare, le informazioni della Parte F, Sez. I, vengono limitate a un orizzonte di medio periodo. Sono invece confermate le informazioni della Sez. II, che sono coerenti con l’entità della partecipazione che si intende acquisire. In caso di acquisizioni superiori al 50% di capitale/diritti di voto o che comunque comportano il controllo dell’impresa <i>target</i>, il candidato acquirente è tenuto – in linea con gli Orientamenti delle ESAs – a individuare e comunicare all’Autorità di vigilanza le linee di sviluppo strategiche, i bilanci previsionali e gli eventuali impatti dell’operazione in termini di organizzazione e <i>governance</i> dell’impresa <i>target</i>.</p>
<b>Parte G, Sezione III, lettera d), Informazioni in caso di operazioni condotte per il</b>	<p>Con riguardo ai gestori di FIA, si osserva che la richiesta al candidato acquirente di fornire informazioni in merito ai soggetti che prendono decisioni di investimento potrebbe risultare potenzialmente molto ampia nel caso di strutture</p>	<p>Sì</p>	<p>Le Disposizioni sono modificate per chiarire che le informazioni che devono essere trasmesse sono quelle riguardanti le modalità di assunzione delle decisioni e i responsabili delle principali decisioni di investimento</p>

<p><b>tramite di trust, fondi sovrani o fondi di investimento</b></p>	<p>partecipative nelle quali siano presenti differenti soggetti/strutture aventi titolo ad assumere decisioni di investimento rilevanti per il candidato acquirente.</p> <p>Si chiede pertanto di circoscrivere tale richiesta ai soggetti che abbiano titolo ad assumere decisioni di investimento direttamente rilevanti ai fini della acquisizione oggetto della richiesta di autorizzazione.</p>		<p><i>del fondo o dei fondi</i> tramite cui è realizzata l'acquisizione della partecipazione qualificata.</p> <p>Con riferimento alle informazioni riguardanti i soggetti responsabili per l'assunzione delle decisioni sulle principali scelte di investimento del fondo, si precisa che queste devono riguardare le persone che contribuiscono a compiere queste scelte, direttamente o indirettamente (es. sulla base di una delega o sub-delega o qualora le scelte di investimento o di gestione della partecipazione siano allocate ad altre società).</p>
<p><b>Parte G, Sezione III, lettera e), Informazioni in caso di operazioni condotte per il tramite di trust, fondi sovrani o fondi di investimento</b></p>	<p>Con riguardo ai gestori di FIA, si chiede di riconsiderare l'obbligo per il candidato acquirente di indicare i partecipanti al fondo che, per il tramite di esso, detengono quote di capitale dell'impresa <i>target</i> pari o superiori allo 0,5%, prevedendo una soglia più alta. Si osserva infatti che, soprattutto in presenza di un numero molto elevato di partecipanti al fondo, la soglia dello 0,5% potrebbe non risultare adeguatamente rappresentativa di un'eventuale capacità di influire sulle decisioni del fondo da parte dei relativi partecipanti.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La trasmissione dell'identità dei partecipanti al fondo che, per il tramite di esso, detengono quote di capitale dell'impresa <i>target</i> pari o superiori alla soglia dello 0,5% è volta a fornire un quadro informativo completo ai fini della valutazione del progetto di acquisizione. Si osserva, in ogni caso, che l'onere applicativo della norma non appare elevato in quanto: (i) l'informazione richiesta attiene unicamente all'identità dei partecipanti al fondo; (ii) la norma trova applicazione solo in relazione a quotisti con una partecipazione di una certa entità nel fondo (es., nel caso di acquisto di una partecipazione nell'impresa <i>target</i> pari al 10%, l'informazione è richiesta solo per i soggetti titolari di almeno il 5% delle quote del fondo).</p>

<p><b>Parte Informazioni ridotte</b></p>	<p><b>H,</b> Si chiede di estendere le semplificazioni previste per i soggetti già valutati dalla Banca d'Italia ai candidati acquirenti già valutati dalla Banca Centrale Europea, dalla Consob o da altre Autorità di vigilanza europee.</p>	<p>No</p>	<p>Pur comprendendo le ragioni della richiesta, non si ritiene al momento di estendere la semplificazione ai candidati acquirenti valutati da Autorità diverse dalla Banca d'Italia, considerato che le informazioni relative a questi soggetti non sono nell'immediata disponibilità della Banca d'Italia stessa e quindi dovrebbero essere verificate attraverso un'apposita richiesta ad altre Autorità, che non appare compatibile con i tempi estremamente stringenti fissati dalla CRD per il procedimento di valutazione.</p> <p>Ove dovessero intervenire modifiche alla normativa europea (es. per quanto riguarda la tempistica del procedimento) e/o nei sistemi informativi sulla condivisione dei dati (es., creazione di un <i>database</i> comune a livello europeo per le informazioni sui partecipanti qualificati/esponenti), in futuro questa scelta potrà essere in tutto o in parte riconsiderata.</p>
	<p>Per meglio delimitare l'ambito delle informazioni ridotte, si propone di aggiungere alla fine della Parte H la seguente precisazione: "Con riferimento al precedente punto i), si precisa che non devono essere fornite le informazioni e la documentazione di cui alla Parte E ed alla Parte B, ad eccezione della lettera l) della Sezione II."</p>	<p>Sì, in parte</p>	<p>Le Disposizioni sono modificate per chiarire quali sono le informazioni che possono non essere ritrasmesse alla Banca d'Italia da parte di candidati acquirenti già valutati nell'ultimo biennio per altre operazioni di acquisto di partecipazioni qualificate o che siano intermediari vigilati con sede in Italia (indipendentemente dal fatto che abbiano in passato acquisito partecipazione qualificate). Relativamente a queste informazioni il candidato acquirente potrà attestare che esse non sono cambiate rispetto a quelle già inviate o in possesso della Banca d'Italia e trasmettere <i>ex novo</i> solo quelle che hanno subito modifiche.</p> <p>Tra le informazioni che possono essere oggetto della richiamata semplificazione non rientrano quelle</p>

			<p>riguardanti le principali caratteristiche dell'operazione, i futuri esponenti dell'impresa <i>target</i> e la solidità finanziaria e il rispetto dei requisiti prudenziali ad esito dell'operazione di acquisizione della partecipazione qualificata (queste informazioni sono infatti strettamente connesse con l'operazione oggetto di autorizzazione). In particolare, l'ambito delle informazioni ridotte per i candidati acquirenti già valutati non include quelle di cui alla Parte B, Sez. I, lett. c), d) ed e), delle Disposizioni, trattandosi di informazioni che vanno rese per mezzo di certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione e per le quali sussiste quindi l'esigenza di assicurare un presidio di natura penale in caso di falsità delle informazioni prodotte.</p> <p>Queste stesse informazioni possono invece essere omesse da parte dei candidati acquirenti che siano soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dalla BCE, considerato che questi sono sottoposti all'attività di supervisione <i>on-going</i> da parte dell'Autorità.</p>
	<p>Si chiede di disciplinare le casistiche per le quali è consentito produrre un <i>set</i> di informazioni e documenti semplificato (es., incremento di una partecipazione che non comporta una modifica della posizione di influenza notevole o controllo; acquisizione di partecipazioni che non comportano l'esercizio di una influenza notevole, ovvero che comportano una posizione di influenza notevole in presenza di altro azionista controllante; operazioni infragruppo). Per ciascuna delle casistiche eventualmente individuate, si propone di indicare il set di informazioni da fornire all'Autorità.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le Disposizioni prevedono, in linea con gli Orientamenti delle ESAs, semplificazioni connesse con le caratteristiche del candidato acquirente (<i>i.e.</i>, nel caso in cui sia un intermediario italiano vigilato dalla Banca d'Italia o dalla BCE oppure sia un partecipante qualificato valutato dalla Banca d'Italia nei due anni precedenti l'operazione di acquisizione, anche nell'ambito della proposta di rilascio o diniego dell'autorizzazione trasmessa alla BCE). Le caratteristiche dell'acquisizione, ove opportuno, sono già tenute in considerazione nelle Disposizioni per differenziare il <i>set</i> di informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.</p>

